

Art. 11 - Le posizioni organizzative (P.O.)

1. Ai sensi dell'art. 13 c.1 del CCNL 21.5.2018, la G.C. può istituire posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a. lo svolgimento di funzioni di direzione di strutture di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;
 - c. lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui al presente regolamento.
3. Le P.O. possono essere individuate all'interno delle aree funzionali, facenti capo ad una figura dirigenziale, oppure esternamente ad esse, per la direzione di settori autonomi o organismi di staff di particolare complessità e responsabilità.
4. La Giunta Comunale definisce numero, competenze ed organico dei settori autonomi ed il Sindaco nomina i relativi responsabili.

Art. 29 - Contenuti della Responsabilità di P.O.

1. I responsabili di P.O. hanno responsabilità gestionale ed operativa sui progetti o i settori loro assegnati e di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o impedimento temporaneo, secondo le indicazioni contenute negli atti di nomina. l'atto di nomina può attribuire al responsabile di P.O. anche l'adozione di atti che impegnano l'ente verso l'esterno.
2. Gli incaricati di posizione organizzativa sono responsabili oltre che, in generale, dell'organizzazione e gestione del personale assegnato:
 - a) dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli Organi competenti, nonché dell'esecuzione degli atti degli Organi stessi; in caso di delega ad altri dipendenti di compiti e funzioni di sua competenza, il responsabile di posizione organizzativa conserva la responsabilità tipica del delegante;
 - b) della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi stabiliti;
 - c) dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale nel rispetto della legittimità e correttezza tecnica degli atti emanati;
 - d) del conseguimento dei risultati dell'azione o dell'attività di competenza in termini di rapporto tra i risultati prefissati e quelli raggiunti anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza e del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico;
 - e) della formulazione e presentazione dei programmi di lavoro e della valutazione e del rendimento individuale dei dipendenti, nel quadro dei criteri formulati dal dirigente;
 - f) dei procedimenti amministrativi afferenti al proprio settore. La responsabilità del procedimento non comporta di per sé, salvo diversa esplicita disposizione, la potestà di assumere i provvedimenti finali.
3. I responsabili di P.O. dei settori autonomi operano con le stesse responsabilità e competenze dei dirigenti, nell'ambito degli atti di indirizzo e di coordinamento del Segretario/Direttore generale.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 30 - Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa e relativo trattamento economico

1. La Giunta Comunale determina, ai sensi dell'art. 11 che precede, i settori al cui responsabile spetta l'incarico di posizione organizzativa e definisce i criteri per la determinazione del valore economico della retribuzione di cui **alle specifiche previsioni del CCNL del 21.5.2018.**
2. La nomina dei responsabili di posizione organizzativa, e dei loro eventuali sostituti, spetta al Sindaco (per i responsabili di settori autonomi) o al dirigente responsabile dell'area funzionale, con atto scritto e motivato, nei confronti di dipendenti a tempo indeterminato e, nel limite delle posizioni previste, anche a personale assunto con contratto a tempo determinato.
3. Il soggetto competente, nel conferire gli incarichi di responsabile di posizione, tiene conto dei seguenti elementi:
 - a) delle posizioni individuate dalla Giunta comunale;
 - b) della presenza o meno all'interno della dotazione di soggetti idonei, in relazione alle posizioni definite;
4. Il Sindaco/Dirigente valuta poi i seguenti elementi:
 - attitudini dimostrate dal candidato nei servizi precedenti, con particolare riferimento alle esperienze direzionali maturate;

- capacità professionali e manageriali dimostrate nelle esperienze lavorative;
- valutazione dei risultati ottenuti all'interno dell'ente o in precedenti esperienze;
- parere espresso dal Direttore generale se nominato.

5. Gli incarichi di responsabile di posizione sono conferiti **entro i termini di durata previsti dal C.C.N.L. 21.5.2018** e sono rinnovabili.

6. Gli incarichi di responsabile di posizione sono revocabili con provvedimento scritto e motivato in relazione alla valutazione annuale negativa, al non conseguimento degli obiettivi ed alla mancata attuazione dei programmi, per motivate ragioni organizzative e produttive, nonché per inosservanza delle direttive impartite.

7. Il Sindaco od il dirigente neo nominato hanno facoltà di procedere alla revoca ed al conferimento di nuovi incarichi di responsabile di posizione entro 120 giorni dalla nomina.

8. La responsabilità dell'area, in caso di vacanza o di assenza del titolare, può essere assegnata ad interim ad altro funzionario di pari categoria della medesima area o, se necessario, anche di categoria immediatamente inferiore, nel rispetto delle norme di legge, di contratto e del presente regolamento.